



SANFELICE 1893 Banca Popolare Società Cooperativa per azioni - Fondata nel 1893
Sede legale in San Felice sul Panaro, Piazza Matteotti 23 - Iscritta al n.00264720368 del Registro Imprese presso la CCIAA di Modena, già iscritta al n.111 del Registro Società presso il Tribunale di Modena - Capitale Sociale al 31 dicembre 2019 Euro 6.472.719
Codice fiscale e partita IVA 00264720368 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n.290.70
- Capogruppo del Gruppo SANFELICE 1893 Banca Popolare - Società non quotata

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2021 128° ESERCIZIO

Giovedì 29 Aprile 2021 Prima Convocazione | Venerdì 30 Aprile 2021 Seconda Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

**Documento rilevante ai fini dell'elezione di Amministratori e Sindaci
nell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2021 (prima convocazione) /
30 aprile 2021 (seconda convocazione).**

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione assicura la supervisione strategica e la gestione della Banca e deve garantire il governo dei rischi a cui la Banca si espone nell'espletamento della propria attività.

La funzione di supervisione strategica è esercitata dal Consiglio nel suo insieme e concerne la determinazione di indirizzo e gli obiettivi aziendali di rilevanza strategica, nonché il controllo della loro attuazione.

La funzione di gestione consiste nella conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare le predette strategie, che il Consiglio di Amministrazione svolge con il contributo del Direttore Generale della Banca.

Il governo dei rischi riguarda le politiche di rischio, determinando quale livello di rischio è compatibile con la programmazione strategica, ed il controllo dei rischi stessi in una visione integrata del rischio aziendale.

Gli Amministratori devono indirizzare la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio e coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Essi devono favorire l'aggiornamento della regolamentazione interna a presidio del funzionamento dell'Organo, in modo da assicurare la loro stessa idoneità alla luce dei cambiamenti intervenuti anche ove discendenti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo.

Gli Amministratori perseguono il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e fiducia fra loro e con la Direzione Generale della Banca, pur nella distinzione dei ruoli; sono tenuti ad agire in modo informato e deliberano in via collegiale, incoraggiando la partecipazione attiva dei singoli componenti e assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto e delle connesse responsabilità.

Essi dedicano tempo adeguato alle loro responsabilità e funzioni, idonee risorse di professionalità e perseguono il loro continuo aggiornamento formativo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Caratteristiche del Consiglio di Amministrazione di SANFELICE 1893 Banca Popolare

Ai sensi degli articoli 30 e 33 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione di SANFELICE 1893 Banca Popolare è composto da sette Amministratori con diversi ruoli:

- il Presidente;
- gli Amministratori esecutivi;
- gli Amministratori non esecutivi;
- gli Amministratori indipendenti.

Dopo l'Assemblea ordinaria dei Soci, il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, un Vice Presidente e un Segretario, i quali resteranno in carica sino all'Assemblea ordinaria successiva.

Il Presidente favorisce in ogni modo la dialettica interna e garantisce il bilanciamento dei poteri tra i diversi ruoli, organizza i lavori del Consiglio e assicura la tempestiva e corretta circolazione delle informazioni.

Gli Amministratori che partecipano al Comitato Esecutivo, se nominato, con poteri deliberativi nelle materie esplicitamente delegate dal Consiglio di Amministrazione, sono considerati “esecutivi”.

Gli Amministratori “non esecutivi” svolgono in Consiglio un'importante funzione dialettica - in particolare per quanto riguarda le decisioni strategiche in rapporto ai rischi aziendali - finalizzata a promuovere scelte meditate, consapevoli e minimizzando i rischi.

Gli Amministratori “indipendenti” assicurano che il Consiglio di Amministrazione agisca nell’interesse della Banca e della generalità dei portatori di interesse. La figura dell’amministratore indipendente è tipicamente associata all’esercizio delle funzioni di monitoraggio dirette a evitare comportamenti opportunistici degli amministratori esecutivi. Il ruolo degli indipendenti non si risolve comunque nel solo monitoraggio, ma comprende anche funzioni tipiche degli amministratori non esecutivi, e in ultima analisi, nel contributo al governo della Banca ed al perseguimento dell’interesse sociale. In questo ambito, essi verificano nel dettaglio le delibere che coinvolgono un Esponente aziendale, un soggetto a lui connesso o un’altra parte correlata, al fine di presidiare possibili conflitti di interesse, con particolare riguardo alle posizioni affidate.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli Amministratori devono essere dotati di professionalità e competenze adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche dimensionali e operative della Banca.

Le professionalità e competenze devono essere opportunamente diffuse e diversificate; ciò affinché ciascun Amministratore possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle diverse aree di operatività della Banca.

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia (Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti e modifiche) in materia di **Organizzazione e governo societario** pongono assoluta attenzione agli aspetti sopra citati e richiedono che il Consiglio di Amministrazione: (i) determini, ai fini delle nomine o della cooptazione degli Amministratori, in ragione delle caratteristiche della Banca, la propria composizione qualitativa, per lo svolgimento efficace ed efficiente della propria funzione e quindi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati, ritenuto opportuno a detti fini; (ii) verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione qualitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

In tale processo si inserisce anche la cosiddetta “Valutazione di Idoneità” che il Consiglio deve condurre per ciascuno dei suoi componenti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 recante “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*” (nel seguito per brevità il “**Decreto MEF**”), nonché ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia recanti “*Procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*”.

La composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione

A. SANFELICE 1893 Banca Popolare rientra tra le banche di minori dimensioni e complessità operativa ai sensi delle disposizioni della Banca d’Italia in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell’articolo 53 del Testo Unico Bancario. La Banca, in effetti, è connotata da un livello di complessità molto contenuto se si considera, per esempio, la sua attività di Banca *retail*, rivolta principalmente alle famiglie ed alle PMI, la linearità e semplicità dei prodotti offerti alla Clientela, la dimensione contenuta e semplificata della rete distributiva, la struttura proprietaria ampiamente diversificata, la mancanza di quotazione delle azioni emesse.

B. In ottemperanza alle linee applicative della Banca d’Italia (Sez. IV, Circolare 285/2013) e all’art. 2-ter del Regolamento sulla Composizione del Consiglio di Amministrazione adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2009 (come da ultimo aggiornato in data 31 marzo 2021) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rivedere nel corso del tempo, qualora emergano criticità, gli

elementi connotanti la propria composizione qualitativa come ottimale, nonché procedere ad una periodica attività di “auto-valutazione” dei propri componenti.

C. Fermo restando l’assolvimento dei diversi requisiti che gli Amministratori devono dimostrare di soddisfare previsti per l’esercizio della carica ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, del Decreto MEF e del Regolamento sulla Composizione del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le aree di competenza che ritiene debbano essere rappresentate nell’Organo di supervisione strategica della Banca e richiede agli Amministratori profili di professionalità e competenze congrui alla dimensione e specificità di SANFELICE 1893 Banca Popolare, alla sua vocazione di banca popolare cooperativa, nonché alla relativa complessità del proprio disegno imprenditoriale.

D. La figura dell’Amministratore di SANFELICE 1893 Banca Popolare deve possedere almeno le seguenti caratteristiche:

- 1) avere meno di 75 (settantacinque) anni di età;
- 2) essere socio della Banca, all’atto della nomina, da almeno 90 (novanta) giorni, e non trovarsi in alcuna situazione che possa comportarne l’esclusione ai sensi dell’art. 15 dello Statuto;
- 3) non intrattenere un rapporto di lavoro dipendente con la Banca;
- 4) non intrattenere con la Banca una relazione continuativa di prestazione d’opera;
- 5) non essere Amministratore, Sindaco o dipendente di un’impresa che esercita attività in concorrenza con la Banca o di un’altra banca o di una società da quest’ultima controllata;
- 6) alla scadenza del mandato triennale non abbia già completato 7 (sette) mandati triennali, anche non consecutivi

E. Gli Amministratori della Banca dovranno, inoltre:

- 1) indicare per iscritto - all’atto della presentazione della propria candidatura - il possesso o meno dei requisiti per essere considerati Amministratori “indipendenti”, al fine di consentire di verificare la sussistenza del numero minimo di Amministratori indipendenti previsti dallo Statuto sociale;
- 2) accettare la carica secondo le previsioni procedurali previste dal Regolamento Assembleare della Banca, pena la decadenza;
- 3) assicurare alla Banca adeguate risorse di tempo per poter assolvere la propria funzione in Consiglio e - se incaricato - in Comitati consiliari, qualora nominati; osservare, inoltre, il Regolamento sulla composizione del Consiglio di Amministrazione che prevede limiti al cumulo di incarichi in società terze, considerando altresì il tipo di mandato e le caratteristiche e dimensioni di tali società;
- 4) fermo restando il dovere di informativa previsto dall’art. 2 del Regolamento sulla Composizione del Consiglio di Amministrazione, aggiornare regolarmente la propria posizione personale attraverso pratiche di disclosure laddove richieste in ottemperanza a qualsivoglia ulteriore disposizione di legge, di Vigilanza e di normativa aziendale, nonché ai fini delle norme di rendicontazione contenute negli IAS/IFRS.

F. Quanto al ruolo ricoperto dagli Amministratori, resta inteso che il singolo Amministratore:

- i. se “**non esecutivo**”, non può essere destinatario di deleghe, di particolari incarichi e non deve svolgere, nemmeno di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della Banca, né può essere componente del Comitato Esecutivo della Banca, qualora costituito;
- ii. se classificato “**indipendente**”:
 - è per definizione “non esecutivo”; nel caso in cui l’Amministratore indipendente divenga “esecutivo” cessa di essere “indipendente”;

- non deve intrattenere e non deve aver intrattenuto, nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, professionali o creditizie significative¹ con la Banca, anche in rapporto alla propria situazione economica e patrimoniale;
- non riveste la carica di Amministratore esecutivo in altra società controllata dalla Banca;
- non è socio o Amministratore della società incaricata della revisione legale dei conti della Banca e non intrattiene con tale società relazioni significative² di affari; non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle condizioni di cui ai precedenti punti.

Ai citati requisiti di indipendenza occorre aggiungere quelli introdotti dal Decreto MEF. In particolare, per poter essere considerato indipendente l'Amministratore non esecutivo:

a) non deve essere persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di un Amministratore esecutivo, del Responsabile di una delle Funzioni aziendali di controllo della Banca o di una persona che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- è un partecipante nella Banca³;
- ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di Amministratore esecutivo della Banca;
- ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la Banca⁴;
- è un Amministratore esecutivo in una società in cui un Amministratore esecutivo della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione⁵;
- intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

¹ Per **relazioni creditizie** (posizioni di finanziamento) significative si intende un valore superiore allo 0,5% dei "Fondi Propri" della Banca e, con riguardo alla sua personale situazione economica e patrimoniale i finanziamenti non devono superare il 60% del patrimonio dell'Amministratore valutato al "pronto realizzo", mentre il rimborso annuo di capitale/interessi in caso di concessione di mutui non deve superare il 30% del reddito annuo netto.

Per **relazioni commerciali** (posizioni creditorie, forniture di beni e servizi, etc..) significative si intende un valore superiore all'1,00% dei "Fondi Propri" della Banca.

Per **relazioni professionali** (consulenze e attività similari) significative si intende un valore superiore allo 0,15% dei "Fondi Propri" della Banca e comunque inferiore al 40% del fatturato del professionista.

² Per **relazioni significative di affari** si intende un valore superiore allo 0,10% dei "Fondi Propri" della Banca.

³ Casistica non applicabile alla data del presente Regolamento essendo la Banca una banca popolare nella quale è previsto che ciascun Socio o Azionista possa detenere un numero di azioni massimo pari all'1% del capitale sociale. Non può quindi esistere la figura del partecipante.

⁴ Per il primo rinnovo avvenuto tra la data di entrata in vigore del Decreto MEF e il 31 dicembre 2021, possono assumere la carica di Amministratore indipendente coloro che hanno rivestito tale carica per non più di dodici anni negli ultimi quindici presso la Banca.

⁵ Questa casistica non si applica nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto MEF ed il 31.12.2021.

- i) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
- ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Profilo teorico dei candidati alla carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione della SANFELICE 1893 Banca Popolare

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni della Banca e della specificità del settore in cui opera, ha determinato (con delibera del 26 marzo 2021) le competenze professionali che reputa necessarie per la **composizione qualitativa ottimale** dell'organo di supervisione strategica, assodato che l'Assemblea ordinaria dei Soci nominerà:

- per il triennio 2021-2023 – n. 2 Amministratori;

secondo le norme contenute nel vigente Statuto e quelle discendenti dal Decreto MEF.

La delibera del Consiglio di Amministrazione è assunta nel rispetto delle disposizioni statutarie, di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, di quelle discendenti dal Decreto MEF e adeguata all'evoluzione normativa venutasi a delineare in ambito Unione Europea; in particolare, per i dispositivi di *governance* inseriti nella **Direttiva CRD4** e gli orientamenti **EBA** per la valutazione di idoneità degli Amministratori.

A) Criteri di competenza degli Amministratori.

Gli Amministratori soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

Il criterio di competenza viene valutato dal Consiglio di Amministrazione che:

- a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
 - 1) mercati finanziari;
 - 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - 3) indirizzi e programmazione strategica;
 - 4) assetti organizzativi e di governo societari;
 - 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

- 7) attività e prodotti bancari e finanziari;
- 8) informativa contabile e finanziaria;
- 9) tecnologia informatica.

Per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, il Consiglio di Amministrazione può adottare misure necessarie a colmarle.

B) Criteri di professionalità degli Amministratori.

Gli Amministratori devono essere scelti secondo specifici criteri di professionalità introdotti dal Decreto MEF e che variano a seconda che l'Amministratore sia o meno esecutivo.

Ai sensi del Decreto MEF, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità nel seguito indicati, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico presso la Banca. Eventuali esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

B.1) Criteri di professionalità per gli Amministratori esecutivi.

Gli Amministratori esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca.

B.2) Criteri di professionalità per gli Amministratori non esecutivi e per il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano gli stessi requisiti previsti per gli Amministratori esecutivi o abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca.

Con particolare riferimento all'Amministratore a cui è attribuito l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Decreto MEF stabilisce che tale figura, oltre a rientrare nel perimetro degli

Amministratori non esecutivi, deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti descritti alle precedenti lettere B.1) e B.2).

C) Criteri di onorabilità degli Amministratori.

La carica di Amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, come già sopra anticipato;
- b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

La carica di Amministratore non può inoltre essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, una delle pene previste:

- e) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- f) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Con riferimento a quanto riportato alle precedenti lettere b), c) e) ed f) sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

D) Criteri di correttezza degli Amministratori.

Gli Amministratori soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. A tal fine, rilevano:

- a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies,

416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;

f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle precedenti lettere a) e b);

m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

Il Consiglio di Amministrazione richiede un'equilibrata combinazione delle differenti competenze sopraindicate, poiché la complementarietà dei profili professionali favorisce il buon funzionamento dell'Organo amministrativo.

In particolare, deve essere garantita la presenza di una qualificata competenza di governo del rischio, in quanto le disposizioni di Banca d'Italia individuano l'efficace presidio dei rischi a cui la Banca si espone, fra le principali funzioni del Consiglio di Amministrazione.

I Soci, che intendono presentare liste di candidati, tengono in adeguata considerazione la combinazione equilibrata delle competenze indicate dal Profilo teorico, ferma restando la facoltà di esprimere

valutazioni diverse in merito alla composizione ottimale del Consiglio e, in tale ipotesi, con l'onere di motivare per iscritto le eventuali divergenze rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali che, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale, deve essere depositata in sede di presentazione delle liste, documenta per ogni candidato le competenze di profilo teorico possedute.

Profilo teorico dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale della SANFELICE 1893 Banca Popolare

Il Decreto MEF ha stabilito che i componenti del Collegio Sindacale, oltre ai medesimi criteri di onorabilità, competenza e correttezza sopra esposti con riferimento agli Amministratori ed ai requisiti prescritti dal codice civile, devono rispettare anche i seguenti ulteriori criteri:

A) Criteri di professionalità per i Sindaci.

Almeno uno dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle seguenti attività:

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra le persone di cui ai precedenti commi che abbiano maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta dai medesimi commi.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

B) Criteri di indipendenza per i Sindaci.

Non può assumere l'incarico di Sindaco chi:

- a) è un partecipante della Banca;

b) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione⁶;

c) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

d) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca, di persone che si trovano nelle situazioni indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) o nella successiva lettera e);

e) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di Direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate.

Essendo gli Amministratori e i Sindaci nominati dall'Assemblea dei Soci, la valutazione del soddisfacimento dei requisiti che essi devono soddisfare è condotta dall'Organo a cui essi appartengono dopo la nomina in ossequio a quanto previsto dal Decreto MEF e così come disciplinato all'interno della "Policy di valutazione dei requisiti degli Esponenti Aziendali ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169" adottata dal Consiglio di Amministrazione del 31.03.2021.

⁶ Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del Decreto MEF questa disposizione non si applica nel periodo dal 31.12.2020 al 31.12.2021.